

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

### 1. Premessa

Nel maggio 2019 sono stati pubblicati la direttiva (UE) 2019/878 (c.d. *Capital requirements directive 5* anche detta CRD5) ed il regolamento (UE) 2019/876 (*Capital requirements regulation 2*, anche detto CRR2). Tali atti modificano rispettivamente la direttiva 2013/36/UE (*Capital requirements directive 4*, meglio nota come CRD4) e il regolamento (UE) 575/2013 (*Capital requirements regulation*, meglio noto come CRR).

CRD4 e CRR avevano radicalmente ammodernato il quadro normativo prudenziale e di supervisione del sistema bancario europeo a seguito della crisi finanziaria iniziata nel 2007. Il regolamento CRR obbliga le banche a detenere capitale di elevata qualità, secondo classi di gradazione, a fronte dei rischi derivanti dalle attività della banca stessa. Ciò è ottenuto grazie alla ponderazione delle attività per il rischio: il regolamento detta delle precise regole che quantificano il rischio delle diverse attività che una banca svolge grazie a percentuali di ponderazione (a percentuale più alta corrisponde rischio più alto). Sul totale degli attivi ponderati per il rischio vengono calcolate le percentuali del capitale prudenziale che la banca deve detenere per far fronte ai rischi considerati. Le banche, secondo il regolamento, sono anche tenute a comunicare al pubblico i rischi insiti nella loro attività. La CRD4 dota le autorità di vigilanza di specifici poteri, anche sanzionatori e, in particolare, conferisce all'autorità di vigilanza il potere di imporre agli intermediari requisiti patrimoniali ulteriori a quelli previsti da CRR, in funzione degli specifici rischi ai quali sono o possono essere esposti.

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 10 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53, di seguito "LDE") ed è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito "TUB", e decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito "TUF") alla direttiva CRD5, al regolamento CRR2, nonché ad altri atti richiamati dalla stessa LDE (es. orientamenti delle autorità di vigilanza europee in materia di assetti proprietari). L'articolato si compone di 6 articoli. Non risultano criteri di delega non attuati dal presente schema di decreto legislativo.

Tra le modifiche più rilevanti si segnalano quelle in materia di gruppi bancari: viene introdotta un'apposita autorizzazione per le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista (*financial holding companies* o *mixed financial holding companies*) che siano al vertice di gruppi bancari; nel nuovo perimetro del gruppo potranno essere ricomprese anche capogruppo aventi sede in un altro Paese UE che dovranno essere autorizzate e vigilate dalla Banca



d'Italia, nel caso in cui l'attività bancaria del gruppo si sviluppi in prevalenza nel nostro Paese, congiuntamente con l'autorità di vigilanza del Paese estero di insediamento (art. 21-*bis* della CRD, introdotto dalla CRD5); è introdotta, inoltre, una disciplina sulla costituzione delle c.d. *intermediate EU parent undertakings* (IPUs) da parte di gruppi di Paesi terzi (art. 21-*ter* CRD, introdotto dalla CRD5). Altri interventi significativi riguardano: il rafforzamento degli obblighi di collaborazione tra autorità prudenziali, autorità antiriciclaggio e *Financial Intelligence Units* (FIUs) (art. 56, par. 1, lett. g), CRD, modificato dalla CRD5); l'introduzione del potere della Banca d'Italia di rimuovere i revisori contabili degli intermediari (art. 63, par. 1, CRD, modificato dalla CRD5). Si procede poi all'aggiornamento delle disposizioni di legge sugli assetti proprietari delle banche e degli altri intermediari, in attuazione del criterio di delega contenuto nell'art. 10, comma 1, lettera g), della LDE, per adeguare le regole in materia contenute nel TUB e nel TUF alle *Guidelines* europee e alle *policy stances* della BCE.

Nella presente relazione si illustrano i principali contenuti dello schema di decreto legislativo e, in particolare:

- la revisione della disciplina dei gruppi bancari, necessaria per recepire le nuove previsioni sull'autorizzazione e sulla vigilanza delle *holding companies*;
- l'introduzione della disciplina sulla costituzione di *intermediate parent undertakings* (IPUs) da parte di gruppi di Paesi terzi che operano in UE;
- il rafforzamento degli obblighi di collaborazione tra autorità prudenziali, autorità antiriciclaggio e *Financial Intelligence Units*;
- l'introduzione del potere dell'autorità competente di rimuovere i revisori contabili che abbiano violato il c.d. *duty to report*;
- l'adeguamento della disciplina degli assetti proprietari di banche e altri intermediari vigilati agli orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee;
- la specificazione dei poteri della Banca d'Italia in materia di requisiti aggiuntivi di capitale (c.d. *Pillar 2 Requirement*, P2R).

Più in generale, in linea con quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 234/2012 (espressamente richiamata dall'art. 10 della LDE), lo schema di decreto legislativo apporta le occorrenti modificazioni alla disciplina vigente per assicurarne il migliore coordinamento con gli interventi sopra richiamati (es. in caso di norme oggetto di rinvio), nonché per consentire l'aggiornamento delle definizioni e della terminologia ivi contenute rispetto al quadro normativo europeo.

## 2. Le innovazioni di maggiore rilievo

### 2.1 Disciplina dei gruppi bancari: autorizzazione delle (mixed) financial holding companies

La CRD5 ha introdotto nella CRD il nuovo art. 21-*bis*, che contiene la nuova disciplina in materia di società di partecipazione finanziaria (*financial holding companies* - FHC) e di società di partecipazione finanziaria mista (*mixed financial holding companies* - MFHC), prevedendo, tra l'altro, che:

- le (M)FHC che sono al vertice di gruppi soggetti a vigilanza prudenziale su base consolidata debbano essere autorizzate ad assumere il ruolo di capogruppo; in particolare, l'autorizzazione è



richiesta per le (M)FHC che siano il vertice del gruppo europeo (cd. "parent UE") o della componente nazionale di un gruppo ("parent in a Member State"); l'autorizzazione è inoltre necessaria quando una (M)FHC, pur non essendo al vertice del gruppo, debba rispettare i requisiti di vigilanza su base sub-consolidata in attuazione di specifiche previsioni normative o su richiesta dell'autorità di vigilanza; al ricorrere di determinate condizioni, le (M)FHC possono essere esonerate dal ruolo di capogruppo (e non devono quindi essere autorizzate), ma continuano ad essere incluse nel perimetro rilevante per l'applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata;

- le (M)FHC siano sottoposte a vigilanza in quanto responsabili del rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata del gruppo e referenti dell'autorità di vigilanza per l'esercizio della vigilanza su base consolidata; le (M)FHC non sono, invece, assoggettate a requisiti prudenziali su base individuale;
- l'autorizzazione sia rilasciata dall'autorità competente per la vigilanza su base consolidata, congiuntamente con l'autorità dello Stato membro in cui ha sede la (M)FHC, se diversa; allo stesso modo, anche eventuali interventi di vigilanza sulle stesse sono effettuati congiuntamente.

Nello schema proposto, alla (M)FHC viene applicata la legge nazionale dello Stato in cui la (M)FHC ha sede. La disciplina delle (M)FHC (inclusi i poteri delle autorità di vigilanza su questi soggetti) è, infatti, contenuta in una direttiva, che deve essere trasposta in ciascuno Stato membro con norme nazionali applicabili ai soggetti ivi insediati. Di conseguenza, nel caso in cui la (M)FHC sia insediata in un Paese diverso da quello dell'autorità di vigilanza su base consolidata, quest'ultima dovrà applicare la legge dello Stato dove la (M)FHC è insediata (ad es. in fase di autorizzazione), con il supporto dell'autorità dello Stato di insediamento della (M)FHC.

L'intervento ha richiesto modifiche pervasive sulla disciplina del gruppo bancario del Titolo III, Capo II del TUB; infatti, attualmente il gruppo comprende solo le capogruppo (banche o (M)FHC) aventi sede legale in Italia, mentre per recepire la CRD5 è necessario estendere la definizione di capogruppo anche alle (M)FHC aventi sede legale in un altro Stato membro (nel caso Banca d'Italia sia autorità di vigilanza su base consolidata). Le modifiche al TUB riguardano principalmente:

- l'obbligo di preventiva autorizzazione della (M)FHC, sia nei casi in cui essa assuma il ruolo di capogruppo di un gruppo bancario italiano e sia soggetta alla vigilanza su base consolidata della Banca d'Italia (cfr. artt. 60-*bis* del TUB) sia nei casi in cui essa, pur non essendo al vertice del gruppo italiano, sia tenuta al rispetto della disciplina prudenziale su base sub-consolidata (cfr. artt. 69.1) oppure sia capogruppo di un gruppo soggetto a vigilanza consolidata da parte di autorità di vigilanza di un altro Stato membro (cfr. 69.2 del TUB);
- l'estensione della definizione di capogruppo di un gruppo bancario alle (M)FHC con sede in un altro Stato membro, che diventano pertanto referenti dirette della Banca d'Italia per il rispetto della normativa prudenziale applicabile su base consolidata (cfr. art. 60);
- la vigilanza su base consolidata nei confronti della (M)FHC capogruppo con sede in un altro Stato membro, che dovrà essere esercitata nel rispetto della legge dello Stato in cui essa ha sede (cfr. artt. 61, comma 6 e 69.1, comma 4); coerentemente, anche il regime autorizzativo (cfr. art. 60-*bis*) e sanzionatorio (cfr., *infra*, punto v) saranno basati sulla legge dello Stato membro in cui ha sede la (M)FHC capogruppo;



- la necessità che, nei casi previsti dalla direttiva, i provvedimenti di vigilanza (rilascio di autorizzazione o esenzione, adozione delle misure di vigilanza specifiche sulla (M)FHC, irrogazione di sanzioni) siano adottati congiuntamente dall'autorità competente per la vigilanza su base consolidata e, se diversa, dall'autorità dello Stato membro in cui ha sede la (M)FHC, oltre che d'intesa con il coordinatore del conglomerato finanziario; se diverso dalle precedenti autorità (cfr., in particolare, art. 60-*bis*, commi 6 e 7; art. 67-*ter*, commi 1-*bis* e 1-*ter*; art. 69.1, commi 2 e 3; art. 69.2, commi 2 e 3);
- da un punto di vista sanzionatorio: (a) l'applicabilità di una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui le (M)FHC non chiedano l'autorizzazione o comunque esercitino il ruolo di capogruppo prive della necessaria autorizzazione (cfr. art. 144, comma 1-*bis*, del TUB); (b) per le (M)FHC soggette alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia ma con sede in un altro Stato UE, la possibilità per la Banca d'Italia di richiedere all'autorità competente dello Stato in cui ha sede la (M)FHC l'applicazione di sanzioni per la violazione delle disposizioni di recepimento della CRD (cfr. nuovo art. 144-*octies* del TUB); (iii) l'applicabilità da parte della Banca d'Italia di sanzioni nei confronti di (M)FHC con sede in Italia e soggette alla vigilanza su base consolidata di un'autorità di un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultima (cfr. nuovo art. 144-*novies* del TUB).

Per assicurare l'efficace esercizio dell'attività di vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati dell'Unione europea, in coerenza con quanto già previsto dal TUB, all'art. 67-*bis*, comma 6, e all'art. 69, commi 1 e 1-*bis*, è previsto che la Banca d'Italia definisca, sulla base di accordi con le autorità competenti, forme di collaborazione e coordinamento, istituisca collegi di supervisor e partecipi ai collegi istituiti da altre autorità. In particolare, in base a tali accordi, la Banca d'Italia potrà concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni per l'esercizio della vigilanza su base consolidata sulle (M)FHC aventi sede legale in uno Stato diverso dall'Italia e sulle società bancarie, finanziarie e strumentali da esse controllate.

In attuazione del principio di delegificazione e semplificazione delle norme e tenuto conto del contenuto tecnico della disciplina delle (M)FHC, il TUB – in linea con i criteri della LDE – rimette alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni secondarie, volte a definire, tra l'altro: la procedura di autorizzazione ed esenzione delle (M)FHC nuove o esistenti; le modalità di presentazione dell'istanza; il coordinamento con le altre previsioni applicabili in sede di autorizzazione (es. autorizzazione dei partecipanti qualificati, valutazione dei requisiti degli esponenti); le ipotesi di revoca dell'autorizzazione.

Lo schema di decreto legislativo prevede una disciplina transitoria per la prima applicazione delle nuove previsioni del Titolo III, Capo II, del TUB, in base alla quale: a) le nuove regole si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore della disciplina secondaria della Banca d'Italia, essendo questa necessaria per definire gli aspetti applicativi e procedurali della nuova disciplina (su quali, anche in considerazione della novità dell'impianto e della necessità di collaborazione tra autorità, occorrerà un confronto in sede europea); e b) fino ad allora continuerà ad applicarsi la disciplina precedente.

La revisione della disciplina del gruppo bancario richiede interventi di carattere perlopiù tecnico anche sulla disciplina italiana delle crisi bancarie (Titolo IV del TUB), volti proprio ad assicurare un



adeguato coordinamento con il nuovo perimetro del gruppo bancario. Le linee di intervento nel TUB riguardano i seguenti profili:

- è modificata la normativa contenuta nel Titolo IV, Capi 01-I, 02-I e I, Sezioni 01-I e I (piani di *recovery*, sostegno finanziario infragruppo, misure di intervento precoce e amministrazione straordinaria): l'applicazione di queste norme, al momento riferite alle sole capogruppo italiane, viene estesa anche alle capogruppo aventi sede legale nell'Unione;
- per tenere conto della nuova nozione di capogruppo inserita nel TUB, sono apportate alcune modifiche alla disciplina sulla liquidazione coatta amministrativa contenuta nel Titolo IV, Capo II; in particolare: *i*) viene confermata la possibilità di avviare la l.c.a. solamente nei confronti dei soggetti aventi sede legale in Italia (anche quando, pur controllando banche italiane, non rivestano la qualifica di capogruppo); *ii*) di converso, trattandosi di una procedura di natura esclusivamente nazionale, viene esclusa la possibilità di avviarla nei confronti di società che hanno sede in un altro Stato membro, pur essendo capogruppo di un gruppo soggetto a vigilanza consolidata in Italia; *iii*) viene introdotta la possibilità di avviare la l.c.a. anche nei confronti delle società italiane che controllano un gruppo soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro;
- sono apportate modifiche alla disciplina sulla liquidazione volontaria contenuta nell'art. 99-*bis* del TUB: in considerazione del nuovo regime autorizzativo previsto per le capogruppo sia italiane sia estere, la disciplina in materia di liquidazione volontaria, attualmente prevista per le sole banche, è resa applicabile anche alle società non bancarie che ricoprono il ruolo di capogruppo.

## 2.2 Disciplina dei gruppi bancari: costituzione delle intermedie EU parent undertakings (IPUs)

La CRD5 ha introdotto nella CRD l'art. 21-*ter* che prevede l'obbligo di costituire le c.d. *intermediate EU parent undertakings* (IPUs) da parte di gruppi di Paesi terzi che hanno nella UE due o più filiazioni (banche e/o imprese di investimento e/o (M)FHC) e detengono attivi nell'UE, anche tramite succursali, almeno pari a 40 miliardi di euro. Al ricorrere di queste condizioni, il gruppo di Paese terzo deve costituire un sotto-gruppo nella UE, con a capo una IPU, al quale si applicano le regole europee su capitale, liquidità, leva finanziaria e gli altri standard prudenziali a livello consolidato.

L'autorità di vigilanza su base consolidata del sotto-gruppo UE del gruppo di Paese terzo (la BCE, nella maggior parte dei casi) può consentire che vi siano due sotto-gruppi nella UE e, quindi, due IPUs, solo se: *i*) la normativa nazionale cui è soggetta la controllante extra-UE del gruppo di Paese terzo impone un obbligo di separazione dell'attività bancaria da quella di *trading* (es. normativa USA); oppure *ii*) due sotto-gruppi UE renderebbero più efficiente la risolvibilità delle filiazioni europee del gruppo di Paese terzo.

Per trasporre la disciplina delle IPU nella normativa italiana, è necessario introdurre il nuovo art. 69.3 del TUB e il nuovo art. 11-*bis* del TUF per prevedere l'obbligo, rispettivamente, per una banca o una SIM italiane appartenenti a un gruppo di Paese terzo, che ha almeno un'altra filiazione nella UE e ha attivi nell'UE pari o superiori a 40 miliardi di euro, di far parte di un sotto-gruppo UE con a capo una IPU.

Per ottemperare a questo obbligo, la IPU potrà essere la banca italiana stessa, un'altra banca UE o una (M)FHC autorizzata in Italia o in un altro Stato dell'UE secondo la nuova disciplina della CRD5 (cfr. *supra*). La IPU potrà invece essere la SIM italiana o un'impresa di investimento UE



(purché soggette alla BRRD), se: *i*) fra le filiazioni UE del gruppo di Paese terzo non vi sono banche; oppure *ii*) si tratta della seconda IPU istituita per esigenze di separatezza delle attività. Nelle disposizioni transitorie è necessario trasporre la clausola di *grandfathering* (art. 21-ter, par. 8, CRD), ossia l'obbligo di banche e SIM italiane di far parte di un sotto-gruppo nella UE con a capo una IPU entro il 30 dicembre 2023, se il gruppo di Paese terzo cui appartengono raggiungeva la soglia dei 40 miliardi di attivi al 27 giugno 2019.

I poteri di intervento e di supervisione già attribuiti alla Banca d'Italia dal TUB e dal TUF saranno esercitabili anche nei confronti delle banche e SIM italiane che operino in violazione dell'obbligo per il gruppo di Paese terzo cui appartengono di costituire una IPU nell'UE (es. restrizione delle attività o della struttura territoriale; divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o dividendi). Questi poteri sono accompagnati nel TUB e nel TUF dalla possibilità per la Banca d'Italia di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria.

### 2.3 Collaborazione tra autorità prudenziali, autorità antiriciclaggio e Financial Intelligence Units (FIUs)

La CRD5 ha modificato l'art. 56, par. 1, lett. g), della CRD, e introdotto l'obbligo per le autorità prudenziali di collaborare e scambiare informazioni, oltre che con le autorità antiriciclaggio, con le *financial intelligence units* (FIUs) sia del proprio Paese che di altri Stati membri (ciò a meno che lo scambio di informazioni interferisca con un accertamento, un'indagine o un procedimento penale o amministrativo in corso). La CRD5 ha attribuito inoltre all'EBA un potere di *binding mediation* in caso di disaccordo tra le autorità di diversi Stati membri sul coordinamento delle attività di vigilanza.

Per regolare a livello italiano la cooperazione tra autorità prudenziale, autorità antiriciclaggio e FIUs si interviene sull'art. 7, commi 5 e 6 del TUB. La collaborazione tra autorità prudenziali e autorità antiriciclaggio rimane invece disciplinata nelle disposizioni in materia di antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni), senza necessità di ulteriori interventi in questa fase.

### 2.4 Potere di rimozione dei revisori

La CRD5 ha modificato l'art. 63, par. 1, della CRD, introducendo il potere per l'autorità competente di richiedere la sostituzione dei revisori contabili delle banche in caso di violazione del c.d. *duty to report* (i.e., obbligo per i revisori di segnalare tempestivamente all'autorità competente atti o fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possono costituire una grave violazione delle norme sull'attività bancaria, pregiudicare la continuità aziendale o comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o un giudizio negativo).

L'art. 52 del TUB viene quindi modificato per attribuire alla Banca d'Italia – in coerenza con la formulazione del criterio di delega previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), della LDE – il potere di rimuovere i revisori contabili delle banche nei casi previsti dalla CRD5. Questa previsione si applica non solo alle banche, ma anche alle (M)(FHC) e ad altri intermediari disciplinati dal TUB (intermediari *ex art.* 106, IMEL e IP) in forza dei rinvii all'art. 52 contenuti negli artt. 61, comma 5, 110, 114-*quinquies*.3, 114-*undecies*. Le stesse modifiche sono apportate all'art. 8 del TUF per quanto riguarda i revisori contabili di SIM, SGR, SICAV e SICAF. L'estensione è espressamente consentita dalla LDE, in linea con il c.d. regolamento audit (regolamento (UE) 537/2014) e la disciplina nazionale (d.lgs. 39/2010), che prevede il c.d. *duty to report* anche in capo ai revisori di questi altri soggetti vigilati. L'art. 52 del TUB viene inoltre modificato per finalità di razionalizzazione del testo



normativo, con l'introduzione del comma 2-ter che prevede l'obbligo per i revisori contabili di fornire alla Banca d'Italia, su richiesta di quest'ultima, ogni notizia, informazione o dato riguardanti la banca sottoposta a revisione legale dei conti. La previsione, già contenuta nell'ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo (che viene eliminato), è ora inserita in una disposizione autonoma e chiarisce che l'ambito dello scambio di informazioni tra revisori e autorità di vigilanza non è limitato alle situazioni previste dallo stesso comma 2 nell'ambito del "duty to report" (i.e. informazioni riguardanti atti o fatti di particolare gravità), ma può riguardare ogni altra informazione potenzialmente rilevante per la vigilanza sugli intermediari; la norma è speculare a quella già contenuta nell'art. 6-bis del TUF. La previsione in un separato comma serve altresì ad escluderla dall'applicazione del citato potere di rimozione del revisore.

## 2.5 La disciplina degli assetti proprietari di banche e altri intermediari

La disciplina europea per l'acquisto di una partecipazione qualificata (i.e., superiore al 10, 20, 30, 50% del capitale o dei diritti di voto o che consente di esercitare un'influenza notevole o il controllo) è armonizzata per banche, imprese di investimento e gestori del risparmio. Essa è contenuta nelle direttive settoriali (cc.dd. CRD, MiFID, UCITS, AIFMD) ed è ulteriormente dettagliata in specifici orientamenti congiunti delle autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA). In particolare, è previsto che l'acquisizione di una partecipazione qualificata – avvenuta direttamente o indirettamente, individualmente o di concerto – sia soggetta ad autorizzazione preventiva dell'autorità di vigilanza (la Banca d'Italia o, per le banche, la BCE), che deve valutare il rispetto di un insieme di criteri (tra cui la reputazione del potenziale acquirente e solidità finanziaria del progetto di acquisizione).

La normativa italiana, contenuta nel TUB (Titolo II, Capo III) e nel TUF (Parte II, Titolo I, Capo II), viene modificata, in attuazione del criterio di delega della LDE (articolo 10, comma 1, lettera g)), per assicurare la piena conformità agli orientamenti delle ESAs. In particolare, le modifiche sono volte a:

- 1) introdurre il c.d. "criterio del moltiplicatore" per l'identificazione dei soggetti che intendono acquisire *indirettamente* una partecipazione qualificata (i.e., per il tramite di una catena partecipativa), da utilizzare insieme al "criterio del controllo" (già previsto dal TUB e dal TUF). A questo fine rispondono la nuova lett. b) dell'art. 22, comma 1, del TUB e le modifiche all'art. 15, comma 4, del TUF.

Ad oggi TUB e TUF impongono un obbligo di autorizzazione preventiva in capo al soggetto che *controlla* il potenziale acquirente di una partecipazione qualificata in un intermediario. Questo stesso obbligo non si applica invece – diversamente da quanto richiesto dagli orientamenti delle autorità di vigilanza europee – al soggetto che, pur non controllando il potenziale acquirente, ha in questo una partecipazione di rilevanza tale da conferirgli indirettamente una partecipazione qualificata nell'intermediario. Le proposte di modifica del TUB e del TUF sono quindi volte ad estendere gli obblighi di preventiva autorizzazione ai soggetti che intendono acquisire o arrivano a detenere indirettamente una partecipazione qualificata in un intermediario per il tramite di società non controllate, tenendo conto della demoltiplicazione delle partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa sino all'intermediario stesso.



Ad esempio il soggetto A, che senza averne il controllo detiene il 30% del capitale del soggetto B, che a sua volta ha una partecipazione diretta del 40% nell'intermediario C, dovrà essere autorizzato come partecipante qualificato dell'intermediario C, in quanto, per il tramite della catena partecipativa, ne detiene il 12% del capitale, superando così una soglia rilevante a fini assetti proprietari. Viceversa, se il soggetto A, senza averne il controllo detiene il 30% del capitale del soggetto B, che a sua volta ha una partecipazione diretta del 30% nell'intermediario C, allora il soggetto A non dovrà essere autorizzato come partecipante nell'intermediario C in quanto, per il tramite della catena partecipativa, detiene solo il 9% di C e quindi una quota inferiore alle soglie rilevanti a fini assetti proprietari.

- 2) estendere gli obblighi di preventiva autorizzazione ai casi in cui un socio arrivi a detenere una partecipazione qualificata in assenza di un'operazione di acquisto.

Le proposte di modifica intendono sottoporre ad autorizzazione due situazioni specifiche:

- i) i patti parasociali stipulati tra soci esistenti che, attraverso l'insieme delle partecipazioni conferite da ciascuno al patto, arrivano a detenere complessivamente una partecipazione qualificata nell'intermediario, senza che, al momento della sottoscrizione del patto, vi siano stati acquisti nel capitale di quest'ultimo da parte degli aderenti al patto stesso (cfr. nuovo art. 22-*bis* del TUB, che riprende e aggiorna quanto contenuto nell'attuale art. 22, comma 1-*bis*, e il nuovo art. 15-*bis* del TUF, che disciplina espressamente gli acquisti di concerto nel TUF e dettaglia i poteri di regolamentazione secondaria già previsti dall'art. 15, comma 5, lett. b);
- ii) le altre situazioni in cui un socio, al di fuori delle ipotesi di azione di concerto con altri soci, arriva a detenere una partecipazione qualificata nell'intermediario senza aver compiuto alcun acquisto (es., maggiorazione del diritto di voto nei casi previsti dal TUF per le società quotate; acquisto di azioni proprie da parte dell'intermediario, con conseguente aumento della quota di diritti di voto spettante ai soci esistenti). A questo fine rispondono le modifiche all'art. 19 del TUB (in particolare il comma 1, lett. d) e all'art. 15 del TUF (in particolare il comma 1, lett. d).

Altre modifiche riguardano i seguenti profili:

- l'introduzione, all'art. 20, comma 2-*bis*, del TUB, e all'art. 15, comma 3-*bis*, del TUF, dell'obbligo per i partecipanti qualificati di comunicare all'autorità di vigilanza le circostanze sopravvenute che incidono sulle condizioni sulla base delle quali l'autorizzazione all'acquisto della partecipazione qualificata era stata rilasciata;
- la verifica della reputazione degli esponenti che il potenziale acquirente intende nominare nell'intermediario ad esito dell'acquisizione di cui all'art. 19, comma 5, del TUB, e all'art. 15, comma 2, del TUF, che verrebbe limitata: a) ai componenti dell'organo di amministrazione e direzione (*i.e.*, amministratori esecutivi e non esecutivi, DG), con esclusione dei componenti dell'organo di controllo (collegio sindacale); b) all'onorabilità, alla correttezza, alla professionalità e alla competenza, con esclusione quindi di indipendenza, adeguata composizione collettiva, tempo dedicato (*c.d. time commitment*) e limiti al cumulo degli incarichi. Al momento della nomina degli esponenti è comunque prevista la valutazione completa nell'ambito della procedura di idoneità e adeguatezza (*c.d. fit and proper*).

La modifica è coerente con la CRD (e con le altre direttive settoriali), che all'art. 23, par. 1, lett. b), impone di valutare – ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di una partecipazione





qualificata – solo le persone dell'organo di amministrazione che dirigeranno il *business* dell'intermediario oggetto dell'acquisizione, e solo con riguardo all'onorabilità, alla correttezza, alla professionalità e alla competenza (e non a tutti i requisiti e criteri dell'art. 91 della CRD, da cui l'eliminazione nell'art. 19, comma 5, del riferimento all'art. 26 nella sua interezza). La modifica tiene altresì conto delle prassi della BCE e di altri Paesi in ambito SSM;

- per ragioni di maggiore chiarezza, all'art. 19, comma 9, del TUB l'inclusione esplicita, nella lista (non esaustiva) di materie rimesse alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, delle modalità di applicazione del criterio del moltiplicatore e della disciplina degli acquisti involontari. Questi e tutti gli altri profili che verranno dettagliati nella normativa di attuazione dell'autorità di vigilanza terranno conto di quanto previsto dagli orientamenti delle ESAs, in linea con i criteri della LDE, nonché dalle *policy stances* della BCE;
- nella complessiva revisione del Parte II, Titolo I, Capo II, del TUF, l'estensione dei poteri regolamentari del Ministro dell'Economia e delle Finanze in materia di requisiti degli esponenti, contenuto nell'art. 13, comma 3, ai criteri di correttezza degli esponenti delle SGR. La modifica è volta a porre rimedio a:

a) un difetto di coordinamento tra i commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del TUF, in materia di requisiti degli esponenti di SIM e gestori. Mentre infatti i commi 1 e 2 opportunamente riferiscono il criterio della correttezza anche agli esponenti di SGR, SICAF e SICAV, il comma 3, che prevede la potestà regolamentare in materia del Ministro dell'Economia e delle Finanze, annovera tra i profili oggetto della normativa di attuazione il criterio di correttezza solo per le SIM e non per SGR, SICAF e SICAV;

b) l'asimmetria fra la disciplina che si verrebbe quindi a determinare per i requisiti e criteri degli esponenti di SGR, SICAF e SICAV rispetto a quella di tutti gli altri intermediari finanziari (banche e gli altri intermediari disciplinati dal TUB nonché le SIM) a cui si applica anche il criterio della correttezza ai sensi dell'art. 26 del TUB e dello stesso articolo 13 del TUF. L'asimmetria può creare una grave lacuna, rilevante nella qualità degli esponenti degli intermediari operanti nel settore del risparmio gestito. Ai sensi delle direttive europee del settore finanziario e degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee in materia di assetti proprietari, il criterio della correttezza è espressamente richiamato quale oggetto delle valutazioni che l'autorità di vigilanza deve svolgere per verificare l'idoneità degli esponenti di un gestore che il potenziale acquirente di una partecipazione qualificata nel gestore stesso intende nominare ad esito dell'acquisizione.

Oltre alle modifiche sostanziali sopra rappresentate, la disciplina in materia di assetti proprietari contenuta nel TUB e nel TUF viene complessivamente riorganizzata e i due plessi normativi, risultato di una stratificazione di norme nel tempo, vengono per quanto possibile allineati tra loro,

In coerenza con quanto previsto dalla legge di delegazione europea e con il campo di applicazione delle attuali previsioni del TUB in materia di assetti proprietari, le modifiche riguardano anche le acquisizioni di partecipazioni qualificate in IP, IMEL e intermediari finanziari ex art. 106 TUB.

Nello schema di articolato viene inclusa una norma transitoria, volta ad assicurare che le nuove previsioni si applichino solo alle partecipazioni qualificate che saranno acquisite o detenute successivamente all'entrata in vigore delle previsioni del TUB oppure, ove richiesta, della normativa secondaria della Banca d'Italia. Quest'ultima dovrà, tra l'altro, specificare le modalità di calcolo delle



partecipazioni nell'ambito del criterio del moltiplicatore, individuare gli accordi tra soci che configurano un'azione di concerto ai fini della normativa assetti proprietari, chiarire i tempi e i modi di alcune specifiche comunicazioni in materia.

Nella disciplina transitoria è prevista una disposizione specifica riguardante l'art. 25 del TUB. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.lgs. 72/2015 (che ha recepito la CRD4), fino all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione del vigente art. 25 continua ad applicarsi l'art. 25 nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 12, del richiamato d.lgs. 72/2015. Conseguentemente, in assenza del decreto ministeriale, in sede di recepimento della CRD5 risulta necessario modificare anche la norma attualmente applicabile in materia di requisiti dei partecipanti (i.e., l'art. 25 nella versione precedente all'attuazione della CRD4). La stessa norma transitoria è prevista con riferimento all'art. 14 del TUF.

La disciplina transitoria per l'entrata in vigore delle nuove previsioni in materia di assetti proprietari non incide sulla conformità alla CRD5, considerato che – come illustrato in precedenza – queste previsioni sono volte a recepire nell'ordinamento italiano gli orientamenti delle ESAs e ad assicurare l'adeguamento alle *policy stances* della BCE.

### 2.6 Poteri in materia di imposizione di requisiti di fondi propri aggiuntivi di secondo pilastro vincolanti (P2R)

La CRD5 non modifica nella sostanza il potere delle autorità competenti riguardanti l'imposizione di requisiti di fondi propri aggiuntivi di Secondo Pilastro vincolanti (P2R - *Pillar 2 Requirement*) già previsti nella CRD4. Tuttavia, con la nuova formulazione della direttiva è stato inserito un nuovo articolo (104 *bis*) che disciplina autonomamente tale potere stabilendo altresì che l'autorità competente comunichi per iscritto la decisione sul capitale includendo un resoconto chiaro delle valutazioni sottostanti; inoltre, poiché a partire da giugno 2021 le banche saranno tenute a rispettare un requisito vincolante di *leverage ratio*, il potere viene inoltre integrato per prevedere la possibilità di imporre un P2R anche per far fronte a un rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dai requisiti di Primo Pilastro.

A livello nazionale si interviene pertanto sugli artt. 53-*bis* e 67-*ter* del TUB per includere un riferimento esplicito al potere della Banca d'Italia di imporre un requisito di fondi propri aggiuntivi a copertura dei rischi non adeguatamente coperti dalla disciplina di Primo Pilastro (compreso il rischio di leva finanziaria eccessiva).

## 3. Articolato

### Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

Comma 1: viene novellato l'art. 1, TUB, adeguando le definizioni ivi contenute a quelle indicate nella direttiva e consentendo l'aggiornamento della terminologia ivi contenuta rispetto al quadro normativo europeo.

Comma 2: aggiornamento della terminologia contenuta rispetto al quadro normativo europeo.

Comma 3: viene novellato l'art. 14 TUB, adeguando le norme in materia di autorizzazione all'attività bancaria alla normativa e agli orientamenti europei e consentendo l'aggiornamento della terminologia ivi contenuta rispetto al quadro normativo europeo.

Comma 4: viene novellato l'art. 19, TUB, in relazione ai presupposti per l'acquisto di partecipazioni bancarie, in conformità ai criteri di delega.



Comma 5: viene novellato l'art. 20, con l'obbligo per i partecipanti qualificati di comunicare all'autorità di vigilanza le circostanze sopravvenute che incidono sulle condizioni sulla base delle quali l'autorizzazione all'acquisto della partecipazione qualificata era stata rilasciata.

Comma 6: viene novellato l'art. 22, introducendo il c.d. "criterio del moltiplicatore" per l'identificazione dei soggetti che intendono acquisire indirettamente una partecipazione qualificata (i.e., per il tramite di una catena partecipativa), da utilizzare insieme al "criterio del controllo" (già previsto dal TUB e dal TUF).

Comma 7: viene introdotto il nuovo art. 22-bis del TUB, che riprende e aggiorna quanto contenuto nell'attuale art. 22, comma 1-bis.

Comma 8: reca una modifica di coordinamento.

Comma 9: reca una modifica di coordinamento.

Comma 10: viene novellato l'art. 51, TUB, in materia di vigilanza informativa, prevedendo che la Banca d'Italia possa chiedere informazioni anche ai soggetti esterni ai quali le banche abbiano delegato in generale funzioni aziendali.

Comma 11: viene novellato l'art. 52 del TUB con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in conformità ai criteri di delega e con il novellato art. 8 TUF.

Comma 12: consente l'aggiornamento della terminologia rispetto al quadro normativo europeo.

Comma 13: viene novellato l'art. 53-bis TUB, in materia di poteri di intervento della Banca d'Italia, includendo una modifica di coordinamento e un riferimento esplicito al potere della Banca d'Italia di imporre un requisito di fondi propri aggiuntivi a copertura dei rischi non adeguatamente coperti dalla disciplina di Primo Pilastro.

Comma 14: reca modifiche di coordinamento.

Comma 15: reca modifiche di coordinamento.

Comma 16: viene novellato l'art. 59 TUB, sulle definizioni per la vigilanza consolidata, per adeguarle alla normativa europea.

Comma 17: viene sostituito l'art. 60, per introdurre una descrizione di gruppo e capogruppo bancario aderente alla nuova normativa europea.

Comma 18: è introdotto il nuovo articolo 60-bis del TUB, in materia di autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo, aderente alla nuova normativa europea.

Comma 19: viene novellato l'art. 61 TUB per specificare il ruolo della capogruppo e i poteri di vigilanza su base consolidata, che dovranno essere esercitati anche nel rispetto della legge dello Stato in cui essa ha sede.

Comma 20: reca una norma di coordinamento.

Comma 21: reca norme di coordinamento.

Comma 22: reca norme di coordinamento.

Comma 23: viene novellato l'art. 67 del TUB, in materia di vigilanza consolidata di tipo regolamentare, in aderenza ai criteri di delega.

Comma 24: viene novellato l'art. 67-bis del TUB, per coordinare le disposizioni applicabili alla società di partecipazione finanziaria mista, per adeguarla alla normativa europea, anche in coordinamento con il novellato art. 59 TUB (v. *infra*).

Comma 25: viene novellato 67-ter del TUB, recante, con riferimento alla vigilanza sul gruppo bancario, poteri di intervento, in simmetria con l'art. 53-bis.



Comma 26: reca norme di coordinamento.

Comma 27: viene sostituito l'art. 69 del TUB, recante la disciplina sulla collaborazione tra autorità e obblighi informativi, per adeguarla alla normativa europea, anche attraverso accordi con le autorità competenti, forme di collaborazione e coordinamento, collegi di supervisori e in coordinamento con il novellato art. 67-bis TUB (v. *supra*).

Comma 28: vengono inseriti i nuovi articoli 69.1, 69.2 e 69.3 nel TUB, per introdurre, rispettivamente, la disciplina dell'autorizzazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista (1) diverse dalla capogruppo, (2) appartenenti a gruppi soggetti a vigilanza su base consolidata di competenza di autorità di vigilanza di altri Stati dell'Unione europea e per (3) recepire la disciplina delle imprese madri UE intermedie (c.d. IPU) nella normativa italiana, in coordinato con il nuovo art. 11-bis TUF.

Comma 29: reca modifiche di coordinamento.

Comma 30: reca modifiche di coordinamento.

Comma 31: reca una modifica di coordinamento.

Comma 32: reca modifiche di coordinamento.

Comma 33: reca modifiche di coordinamento.

Comma 34: reca modifiche di coordinamento.

Comma 35: reca modifiche di coordinamento.

Comma 36: viene novellato l'art. 69-duodecies del TUB, recante disciplina sugli accordi di gruppo, per estenderla alle società di cui al nuovo art. 69.2 TUB.

Comma 37: reca modifiche di coordinamento.

Comma 38: reca modifiche di coordinamento.

Comma 39: reca modifiche di coordinamento.

Comma 40: reca modifiche di coordinamento.

Comma 41: reca modifiche di coordinamento.

Comma 42: reca modifiche di coordinamento.

Comma 43: reca modifiche di coordinamento.

Comma 44: viene novellato l'art. 98 TUB, recando modifiche di coordinamento e l'estensione della disciplina alle società di cui al nuovo art. 69.2 TUB.

Comma 45: viene novellato l'art. 99 TUB, recando modifiche di coordinamento e l'estensione della disciplina alle società di cui ai nuovi artt. 69.1 e 69.2 TUB.

Comma 46: viene inserito il nuovo articolo 99-bis nel TUB, recante modifiche alla disciplina sulla liquidazione volontaria per renderla applicabile anche alle società non bancarie che ricoprono il ruolo di capogruppo.

Comma 47: reca modifiche di coordinamento.

Comma 48: reca modifiche di coordinamento.

Comma 49: reca modifiche di coordinamento.

Comma 50: viene inserito il nuovo articolo 102-bis nel TUB, recante disciplina dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa delle singole società italiane del gruppo, diverse dalle società strumentali, per le ipotesi non rientranti nei precedenti articoli 101 e 102 TUB.

Comma 51: reca modifiche di coordinamento.

Comma 52: viene novellato l'art. 105 TUB, in materia di gruppi e società non iscritti all'albo, estendendo la disciplina alle società di cui al nuovo art. 69.2 TUB.

Comma 53: reca modifiche di coordinamento.



- Comma 54: reca modifiche di coordinamento.
- Comma 55: reca modifiche di coordinamento.
- Comma 56: reca modifiche di coordinamento.
- Comma 57: reca modifiche di coordinamento.
- Comma 58: reca modifiche di coordinamento.
- Comma 59: reca modifiche di coordinamento.
- Comma 60: reca modifiche di coordinamento.
- Comma 61: reca modifiche di coordinamento.
- Comma 62: viene novellato l'art. 144 TUB, per prevedere modifiche di coordinamento e l'applicabilità di una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui le società di partecipazione finanziaria anche miste non chiedano l'autorizzazione o comunque esercitino il ruolo di capogruppo prive della necessaria autorizzazione.
- Comma 63: reca modifiche di coordinamento.
- Comma 64: reca modifiche di coordinamento.
- Comma 65: vengono inseriti i nuovi articoli 144-octies e 144-novies nel TUB, per prevedere, le società di partecipazione finanziaria, anche miste, soggette alla vigilanza consolidata della Banca d'Italia ma con sede in un altro Stato UE, la possibilità per la Banca d'Italia di richiedere all'autorità competente dello Stato in cui ha sede la società l'applicazione di sanzioni per la violazione delle disposizioni di recepimento della CRD e l'applicabilità da parte della Banca d'Italia di sanzioni nei confronti delle società con sede in Italia e soggette alla vigilanza su base consolidata di un'autorità di un altro Stato membro, su richiesta di quest'ultima.
- Comma 66: vengono abrogati gli artt. 62 e 63 TUB per effetto delle modifiche apportate alla normativa sulle società di partecipazione finanziaria, anche mista.

Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

- Comma 1: viene novellato l'art. 8 del TUF, con riferimento al potere di rimuovere il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, in conformità ai criteri di delega e con il novellato art. 52 TUB.
- Comma 2: viene inserito il nuovo art. 41-bis nel TUF, per recepire la disciplina delle imprese madri UE intermedie (c.d. IPU) nella normativa italiana, in coordinato con il nuovo art. 69.3 TUB.
- Comma 3: reca modifiche di coordinamento.
- Comma 4: viene novellato l'art. 14 TUF, recante disciplina dei titolari di partecipazioni al capitale, per adeguarla alla riforma delle partecipazioni bancarie, in conformità ai criteri di delega.
- Comma 5: viene novellato l'art. 15 TUF, recante disciplina su acquisizione e cessione di partecipazioni, per adeguarla alla riforma delle partecipazioni bancarie, in conformità ai criteri di delega e in linea con la novella di cui agli artt. 22 e 22-bis TUB.
- Comma 6: viene introdotto l'art. 15-bis nel TUF, che disciplina espressamente gli acquisti di concerto nel TUF e dettaglia i poteri di regolamentazione secondaria già previsti dall'art. 15.
- Comma 7: reca modifiche di coordinamento.



Comma 8: reca modifiche di coordinamento per estendere il regime sanzionatorio previsto nel TUF anche alla violazione della disciplina delle imprese madri UE intermedie di cui al nuovo art 11-bis, dando così piena attuazione alla normativa europea, anche in linea con il criterio di delega di cui alla LDE, art. 10, lett. a) e i principi di delega di cui alla legge 234/2012, art. 32, comma 1, lett. d).

Articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni novellate.

Articolo 4 (Disposizioni transitorie e finali concernenti le modificazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni novellate.

Articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 6 (Entrata in vigore)

L'articolo conferma la data di entrata in vigore della riforma.

